Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° — **Roma - Lunedì, 27 giugno 1927 - Anno V** — **Numero 147**

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1261.

REGIO DECRETO 24 aprile 1927, n. 896.

Approvazione delle norme per la elezione, la rinnovazione ed il funzionamento del Comitato dei delegati e del Consiglio di amministrazione del Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana, in Palermo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 26 maggio 1918, n. 739, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto il R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1698;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate le unite norme per la elezione, la rinnovazione e il funzionamento del Comitato dei delegati e del Consiglio di amministrazione del Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana, in Palermo, composte di n. 39 articoli, e viste, d'ordine Nostro, dal Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze.

Art. 2.

Tutte le disposizioni vigenti in materia alla data del presente decreto, e contrarie alle norme di cui all'art. 1, sono abrogate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 261, foglio 65. — FERRETTI.

Norme per la elezione, la rinnovazione e il funzionamento del Comitato dei delegati e del Consiglio di amministrazione del Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana, in Palermo.

CAPO I.

Compilazione e pubblicazione delle liste elettorali.

Art. 1.

I proprietari o possessori e gli esercenti delle zolfare in attività della Sicilia sono rappresentati nel Consorzio obbligatorio da un Comitato di delegati, composto di 25 membri, di cui 5 scelti dai proprietari o possessori e 20 dagli esercenti, nelle rispettive categorie.

Art. 2.

I delegati sono eletti dai consorziati iscritti nelle liste elettorali, una delle quali comprende solamente i proprietari o possessori, e l'altra gli esercenti, siano o non siano proprietari o possessori.

Le varie quote di esercizio, di proprietà o possesso di una miniera saranno nelle liste rappresentate da un solo interessato, il quale raccoglierà tanti voti quanti ne comporti l'intera produzione spettante complessivamente alla proprietà o possesso od all'esercizio, a seconda dei casi, in conformità al disposto dell'art. 3 del R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1698.

Il rappresentante potrà essere anche donna nubile o maritata.

La rappresentanza, se non sia conferita a norma dell'art. 678 del Codice civile, spetta al maggiore interessato, e fra egualmente interessati al maggiore di età.

Tutti i consorziati iscritti avranno un voto per ogni 10 tonnellate consegnate al Consorzio per la vendita nell'esercizio precedente a quello in cui vengono pubblicate le liste dei consorziati aventi diritto al voto, e ciò fino a 1000 tonnellate.

Le frazioni di 10 tonnellate non sono calcolate.

Per le quantità superiori alle 1000 tonnellate essi avranno inoltre un voto per ogni 25 tonnellate. Le frazioni di 25 tonnellate non sono calcolate.

Il consorziato che esercisce miniere di cui sia nello stesso tempo proprietario o possessore sarà iscritto nelle due liste rispettivamente per la quantità di produzione consegnata al Consorzio a titolo di proprietà o possesso, oppure di esercizio.

Art. 3.

Il quantitativo che ai fini della votazione dovrà essere assegnato alla proprietà o al possesso, sarà calcolato sulla intera produzione della miniera, in base all'estaglio risultante dai contratti depositati presso il Consorzio.

Art. 4.

Nel caso che il proprietario non percepisca l'estaglio in natura ma il prezzo in denaro, la quantità di produzione della miniera da assegnarglisi ai fini del voto sarà calcolata sull'estaglio stabilito dal Corpo Reale delle miniere.

Art. 5.

Le liste elettorali saranno compilate a cura dell'amministrazione del Consorzio sulla base dei dati risultanti dai propri registri e conterranno l'indicazione del numero dei voti a ciascuno spettanti.

Le prime liste saranno compilate sulla base della produzione consegnata al Consorzio per la vendita nell'esercizio 1925-26. Esse saranno rivedute ogni tre anni.

Art. 6.

Le liste dei consorziati e le successive modificazioni di esse sono pubblicate a cura del Consorzio nell'albo pretorio dei Comuni, nel cui territorio sono situate le miniere in esercizio, e resteranno affisse per non meno di 10 giorni consecutivi.

Esse saranno altresì pubblicate nei Fogli degli annunzi giudiziari delle prefetture di Palermo, Catania, Girgenti, Caltanissetta e Castrogiovanni.

Le pubblicazioni delle liste dovranno eseguirsi non oltre il mese di giugno degli anni in cui avranno luogo le elezioni.

Entro dieci giorni dalla pubblicazione sui Fogli predetti gli interessati potranno reclamare all'amministrazione del Consorzio per le eventuali rettifiche; ed in seconda istanza al Ministro per l'economia nazionale nei cinque giorni dalla notificazione della decisione dell'amministrazione del Consorzio, che sarà fatta per estratto a cura dei sindaci o dei podestà.

La decisione ministeriale è provvedimento definitivo.

Art. 7.

La regione zolfifera siciliana è divisa in cinque sezioni elettorali, stabilite nei cinque capoluoghi delle provincie zolfifere, e cioè Palermo, Catania, Girgenti, Caltanissetta e Castrogiovanni; le liste dei consorziati sono classificate per sezione, secondo la situazione topografica delle loro miniere.

L'elettore, il quale abbia la proprietà o possesso o l'esercizio di più miniere poste nel territorio di differenti sezioni è iscritto nella sezione corrispondente alla miniera o al gruppo di miniere di maggiore importanza.

Se l'elettore ha il domicilio legale o la residenza in luogo diverso da quello ove trovasi la sua miniera, può chiedere che la sua iscrizione sia trasferita presso la sezione più vicina; la domanda per trasferimento di iscrizione, però, non può essere ammessa ove non pervenga al Consorzio almeno dieci giorni prima della votazione.

Art. 8.

Per i minorenni, gli interdetti, gli inabilitati, le curatele dei fallimenti, le provincie, i comuni, le congregazioni di carità, le opere pie ed i corpi morali in genere, sono iscritti i loro rappresentanti legali.

Per le società commerciali o civili saranno iscritti i loro rappresentanti legali, o uno degli amministratori designato dalle società stesse, con apposita deliberazione del Consiglio di amministrazione che dovrà essere notificata al Consorzio a ministero di ufficiale giudiziario, durante la formazione delle liste.

I mutamenti di rappresentanza che avvenissero dopo che le liste siano divenute definitive dovranno essere dimostrati al presidente del seggio elettorale per l'esercizio del voto, e i documenti presentati saranno allegati al verbale della votazione.

Sono ammesse le delegazioni al voto, anche per semplice lettera, purchè il delegato sia iscritto nella lista elettorale, e la firma del delegante risulti autenticata da pubblico notaio. L'elettore delegato non può ricevere che la delega di un solo elettore.

Le deleghe, sotto pena di nullità, devono espressamente riferirsi alla votazione per la elezione dei delegati del Consorzio zolfifero, e sono valide soltanto per la votazione per la quale furono rilasciate.

Anche gli analfabeti possono votare per delega, ma questa deve chiaramente risultare da atto notarile.

Art. 9.

Non sono eleggibili, e decadono dall'ufficio, se fossero eletti, i minorenni, gli analfabeti, gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, gli ammoniti e i soggetti a sorveglianza speciale, i condannati per reati di associazione di malfattori, di furto, di ricettazione dolosa di oggetti furtivi, truffa, appropriazione indebita, abuso di fiducia e frodi di ogni altra specie e sotto qualunque titolo del Codice penale, falso, falsa testimonianza o calunnia, eccitamento all'odio fra le varie classi sociali, coloro che hanno lite col Consorzio.

CAPO II.

Operazioni elettorali.

Art. 10.

La convocazione dei consorziati iscritti per la elezione dei delegati è disposta dal Ministro per l'economia nazionale, ed ha luogo di domenica.

L'avviso di convocazione, indicante il giorno, l'ora ed il luogo della votazione per ciascuna delle sezioni, deve essere pubblicato mediante l'affissione di un manifesto in tutti i Comuni nel territorio dei quali esistono zolfare in attività e nei cinque capoluoghi delle Provincie zolfifere.

Dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione al giorno della votazione devono trascorrere almeno dieci giorni.

Il Consorzio, insieme con i manifesti da affiggersi per la convocazione, rimette ai sindaci o podestà dei Comuni zolfiferi i certificati elettorali, affinchè curino che siano notificati agli elettori, per mezzo di ufficiali giudiziari o messi comunali, ai quali è attribuito a carico del Consorzio un diritto di L. 1.50 per ogni notificazione.

I certificati indicano la sezione alla quale l'elettore appartiene, il luogo della riunione e l'ora della votazione; e debbono essere presentati dagli elettori per potere esercitare il diritto di voto. L'elettore delegato oltre al proprio certificato deve presentare l'atto di delega e consegnarlo all'ufficio elettorale.

Art. 11.

Le operazioni elettorali, nei capoluoghi delle Provincie zolfifere, sono presiedute da un magistrato, scelto rispettivamente dai presidenti dei tribunali di Palermo, Catania, Girgenti, Caltanissetta e Castrogiovanni.

Fino a quando non sarà costituito il tribunale di Castrogiovanni, il presidente del seggio in quel capoluogo sarà scelto dal presidente del tribunale di Caltanissetta.

Il seggio è costituito dal magistrato espressamente delegato, quale presidente, e da due elettori estratti a sorte fra i presenti all'inizio delle operazioni elettorali; funziona da segretario un notaio, o altro pubblico ufficiale, scelto dal presidente del seggio.

Scorsa un'ora da quella fissata per l'inizio della votazione senza che sia stato possibile formare il seggio, esso s'intende costituito dal solo presidente.

Art. 12.

L'amministrazione del Consorzio, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la votazione, rimette ai presidenti dei tribunali sedenti nei capoluoghi delle Provincie zolfifere quattro esemplari di ciascuno degli elenchi degli elettori appartenenti alle rispettive sezioni, perchè curino che un esemplare di ciascun elenco venga affisso alla porta del locale destinato alla votazione, e consegnino gli altri tre al magistrato prescelto a presiedere le operazioni elettorali, il quale, nel giorno della votazione, li distribuisce ai componenti il seggio.

Unitamente ai quattro esemplari delle liste dei consorziati, l'amministrazione del Consorzio invia un adeguato numero di certificati elettorali sui quali sia apposta la parola « duplicato ».

L'elettore iscritto in una sezione, il quale non abbia ricevuta la notificazione, può ottenere il duplicato dal presidente del seggio, anche durante il corso delle operazioni elettorali.

Il presidente tiene nota dei duplicati rilasciati e ne fa menzione nel verbale dell'elezione.

Art. 13.

La votazione ha luogo nei locali delle amministrazioni provinciali di Palermo, Catania, Girgenti, Caltanissetta e Castrogiovanni, con le quali il Consorzio prenderà all'uopo gli opportuni accordi.

La sala della votazione è aperta a tutti gli elettori che siano muniti del certificato elettorale o possano dimostrare la propria identità personale per ottenere il duplicato del certificato eventualmente loro non notificato.

Il seggio deve essere disposto in modo che gli elettori possano circolare intorno ad esso; i tavoli destinati alla scrittura delle schede devono essere isolati in apposite cabine di legno, in modo da garantire la segretezza del voto.

La polizia della sala è affidata al presidente, il quale ha facoltà di ricorrere all'intervento della forza pubblica, quando ciò sia necessario per il mantenimento dell'ordine e della regolarità delle operazioni elettorali.

Art. 14.

Costituito il seggio si procede all'appello degli elettori iscritti nella lista dei proprietari o possessori ed in seguito di quelli iscritti nella lista degli esercenti.

Terminato l'appello, gli elettori possono votare secondo l'ordine della loro presentazione.

Per essere ammesso a votare l'elettore deve dimostrare la propria identità con la carta di cui all'art. 159 del testo unico della legge di pubblica sicurezza, pubblicato con Regio decreto 6 novembre 1926, n. 1848, o con altro documento equipollente; ciò ove egli non sia conosciuto personalmente dal presidente del seggio.

La votazione non potrà essere chiusa, a pena di nullità, se non saranno trascorse almeno quattro ore dalla fine dell'appello.

Art. 15.

Le schede per la votazione possono essere scritte, stampate, o parte scritte e parte stampate.

Le schede devono essere in carta bianca, senza alcun segno che possa servire a farle riconoscere.

Sulla scheda dei proprietari o possessori l'elettore indica non più di cinque nomi, e su quella degli esercenti non più di venti, scelti rispettivamente fra i proprietari o possessori, e fra gli esercenti delle cinque Provincie zolfifere.

I candidati devono essere designati chiaramente con il nome ed il cognome, ed è esclusa qualsiasi altra indicazione all'infuori della paternità e delle qualifiche personali.

Il votante consegna la sua scheda piegata al presidente, il quale, dopo averla contrassegnata con la propria firma e con bollo speciale, invita il votante ad apporre la sua firma o il suo crocesegno sulla lista accanto al proprio nome; un membro del seggio, delegato dal presidente, contrassegna la firma o il crocesegno dell'elettore con la propria firma.

Sulla scheda di votazione, quando l'elettore, dopo averla piegata, la consegna al presidente, un componente del seggio delegato da quest'ultimo vi annota alla presenza dell'elettore, ed in tutte lettere, il numero dei voti di cui il votante dispone, ed il presidente firma tale annotazione dopo averla verificata; le schede le quali non portino tale annotazione si contano per un solo voto.

Il presidente depone in due urne le schede della votazione dei proprietari o possessori e quelle della votazione degli esercenti.

Di tutte le operazioni è formato un processo verbale sottoscritto dai componenti il seggio e dal segretario; nel processo verbale deve essere fatta menzione degli eventuali reclami degli elettori e delle decisioni del seggio.

Art. 16.

Appena ultimate le operazioni, le schede sono tolte dalle urne e chiuse distintamente in due buste sigillate, su ciascuna delle quali sarà scritto a quale votazione le schede si riferiscono.

Queste buste, insieme col processo verbale e gli elenchi firmati dai votanti, sono chiuse in un altro involucro, resistente e suggellato, che si spedisce raccomandato per posta all'amministrazione del Consorzio con il seguente indirizzo:

« Consorzio zolfifero, per il presidente della Commissione centrale di scrutinio - Palermo ».

Art. 17.

Una Commissione centrale composta da un consigliere della Corte di appello di Palermo, designato dal primo presidente della Corte di appello di detta città, da un funzionario del Ministero dell'economia nazionale all'uopo delegato, e dal direttore generale del Consorzio, o da chi ne fa le veci, procede allo scrutinio generale delle schede.

La Commissione è presieduta dal consigliere della Corte di appello di Palermo, il quale sceglie un ufficiale di cancelleria della stessa Corte perchè funzioni da segretario.

Art. 18.

La Commissione centrale di scrutinio si riunisce la domenica successiva a quella della votazione in una sala della Corte di appello di Palermo.

La sala in cui hanno luogo le operazioni di scrutinio deve essere aperta a tutti gli elettori, i quali per accedervi debbono presentare il certificato elettorale.

Art. 19.

La Commissione centrale, accertato il numero dei plichi rimessi dalle sezioni elettorali, procede all'apertura dei medesimi, e per ogni plico verifica il numero dei voti corrispondenti ad ogni scheda.

Compiuta questa operazione si procede allo scrutinio separatamente per le due categorie di voto, cominciando dalla votazione dei proprietari o possessori.

I nomi scritti sulle schede sono letti ad alta voce.

Qualora nelle schede si trovi un numero di nomi maggiore di quello che il votante aveva diritto di scrivervi, i nomi in più si hanno per non scritti e non si leggono.

Sono nulle le schede firmate dall'elettore e quelle che contengono segni di riconoscimento.

Sono nulli i voti dati a chi non è iscritto nella lista dei consorziati ed in genere a qualunque persona ineleggibile.

Su qualunque questione e contestazione relativa alle schede od alle operazioni elettorali, decide la Commissione a maggioranza di voti.

Se lo scrutinio non può compiersi in un sol giorno, se ne fa dichiarazione nel processo verbale, si suggellano le urne, e si rimanda la continuazione dello scrutinio al giorno seguente, provvedendo alla custodia delle schede e degli atti.

Art. 20.

Esaurito lo spoglio delle schede per ciascuna delle due categorie, e riscontrato il numero dei voti ottenuti con quello delle schede scrutinate, tenendo conto delle schede nulle, la Commissione forma un processo verbale, nel quale devono essere descritte tutte le operazioni compiute ed indicati i nomi di tutti i candidati ed il numero dei voti da ciascuno di essi riportato distintamente nelle due votazioni.

Sono proclamati eletti, per ciascuna delle due categorie, coloro che hanno riportato maggior numero di voti.

A parità di voti, sarà proclamato eletto quello che è inscritto nella lista col maggior numero di voti, e a parità di numero di voti il più anziano di età.

Ove un consorziato venga eletto nell'una e nell'altra votazione egli deve optare nel termine di otto giorni per la categoria nella quale desidera di essere mantenuto. Decorsi gli otto giorni dalla notificazione da parte del Consorzio, di cui all'art. 22 del presente regolamento, senza che l'opzione sia esercitata, egli sarà considerato come eletto nella categoria degli esercenti.

Nell'altra categoria l'elezione sarà compiuta come se nessun voto fosse stato dato ad esso consorziato eletto.

Il processo verbale delle operazioni elettorali, firmato da tutti i componenti la Commissione e dal segretario, deve essere formato in tre esemplari: uno rimane depositato nella cancelleria della Corte d'appello, un altro è spedito dal presidente al Ministero dell'economia nazionale, ed il terzo viene consegnato al direttore generale del Consorzio per essere conservato negli archivi dell'Istituto.

Ogni consorziato elettore avrà diritto di produrre reclamo per motivi di irregolarità delle operazioni elettorali o di ineleggibilità dei proclamati al Ministro per l'economia nazionale entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti.

La decisione ministeriale è provvedimento definitivo.

CAPO III.

Comitato dei delegati.

Art. 21.

I delegati durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se prima della scadenza del triennio il numero dei componenti del Comitato si riduca di oltre otto per dimissioni od altre cause, si procederà immediatamente alle relative surrogazioni con le stesse norme stabilite per le elezioni generali.

Gli eletti in surrogazione, per la durata della carica, prendono il posto dei surrogati.

Art. 22.

Entro due giorni dalla proclamazione il direttore generale comunica agli eletti la loro nomina a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Nel caso di non accettazione i posti sono coperti da coloro che hanno riportato il maggior numero di voti dopo quelli già proclamati eletti della stessa categoria.

Art. 23.

Il direttore generale del Consorzio, entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti, convoca il Comitato dei delegati.

Il Comitato dei delegati, sotto la presidenza del delegato più anziano di età, nella prima adunanza deve con votazione segreta nominare nel proprio seno:

a) un presidente, un vice-presidente e due segretari;

b) cinque membri del Consiglio di amministrazione.

Uno di essi sarà nominato dai delegati eletti dai proprietari o possessori, e quattro da quelli eletti dagli esercenti, scegliendoli nel proprio seno.

I componenti il Consiglio durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Art. 24.

Spetta inoltre al Comitato dei delegati:

1° discutere, approvare e modificare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

2° nominare i membri del Collegio arbitrale;

3° determinare le norme per le vendite da farsi eventualmente a consegne poliennali.

Art. 25.

Per la legalità delle adunanze del Comitato dei delegati occorre che intervenga la maggioranza dei suoi componenti. Però in seconda convocazione, la quale deve essere indetta per una data posteriore almeno di 10 giorni alla prima, le adunanze sono legali anche quando il numero degli intervenuti superi soltanto il terzo dei delegati in carica, salvo i casi in cui si proceda alla nomina dei membri del Consiglio, per cui è sempre necessario l'intervento della maggioranza dei delegati in carica.

Le deliberazioni, per essere valide, devono riportare i voti della metà più uno dei presenti.

Quando si deliberi sopra argomenti attinenti a persone, o quando ne sia fatta domanda da cinque delegati, si deve procedere a votazione segreta; e in questo caso il presidente destina, volta per volta, due delegati per lo scrutinio dei voti.

Art. 26.

Tranne la prima volta dopo le elezioni, il Comitato dei delegati, per l'esercizio delle sue attribuzioni, è sempre convocato dal suo presidente previa autorizzazione del Ministro per l'economia nazionale.

La convocazione è fatta di regola mediante avviso personale ai singoli delegati per lettera raccomandata, spedita almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Art. 27.

Il Ministro per l'economia nazionale ha facoltà di promuovere convocazioni straordinarie del Comitato dei delegati.

Esse possono pure essere promosse, con domanda motivata al presidente, da un numero di delegati non inferiore al terzo di quelli risultanti in carica.

Il presidente deve anche in tal caso ottenere per ogni convocazione il consenso del Ministro per l'economia nazionale.

Art. 28.

Il direttore generale ed i consiglieri di amministrazione intervengono alle adunanze del Comitato, e quelli che sono contemporaneamente anche delegati, hanno diritto al voto nelle deliberazioni relative a materie che non riguardano il loro operato.

Art. 29.

I singoli componenti il Comitato dei delegati possono interpellare il Consiglio di amministrazione sui fatti amministrativi di qualsiasi specie pertinenti all'azienda consorziale.

Le interpellanze devono però pervenire, per iscritto, al presidente del Comitato (presso la direzione generale del Consorzio in Palermo) almeno 10 giorni prima di quello che sarà fissato per la prossima adunanza: l'ordine del giorno relativo ad essa reca la iscrizione delle interpellanze regolarmente presentate.

Le risposte del Consiglio di amministrazione sono date in principio di seduta.

CAPO IV.

Consiglio di amministrazione.

Art. 30.

Spetta al Consiglio di amministrazione di deliberare sopra tutte le materie che non siano devolute al Comitato dei delegati.

Art. 31.

Il direttore generale ha la rappresentanza legale del Consorzio e sovraintende a tutti i servizi dell'azienda.

Egli ha facoltà di delegare al consigliere nominato dal Ministro per l'economia nazionale alcune delle sue funzioni di ordinaria amministrazione, e può altresì farsi coadiuvare da esso in quelle attribuzioni nelle quali creda utile il di lui diretto concorso.

Nei casi di assenza o d'impedimento del direttore generale la reggenza dell'ufficio spetta al consigliere governativo. Questi però non può compiere alcun atto che ecceda i limiti di ordinaria amministrazione, oltre la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e delle istruzioni dategli, per iscritto, dal direttore generale.

Art. 32.

Il Consiglio di ammistrazione, non appena sia completato con la nomina dei consiglieri scelti dal Ministro per l'economia nazionale e dal Consiglio di amministrazione del Banco di Sicilia, è convocato dal direttore generale del Consorzio ed entra subito in funzione.

Art. 33.

Se per dimissioni od altre cause venga a mancare un componente elettivo, il Consiglio nomina provvisoriamente il surrogante nella categoria alla quale apparteneva il surrogato. Il nuovo nominato dura in carica sino alla prossima adunanza del Comitato dei delegati che provvede alla nomina definitiva.

Il consigliere nominato in surrogazione prende il turno di anzianità di colui che sostituisce.

Art. 34.

Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal direttore generale o, nei casi di assenza o d'impedimento, dal consigliere nominato dal Ministro per l'economia nazionale.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza di almeno quattro membri compresi il direttore generale; in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

Funziona da segretario del Consiglio di amministrazione un impiegato del Consorzio scelto dal direttore generale.

Art. 35.

Il Consiglio di amministrazione si aduna, in via ordinaria, una volta al mese, e, in via straordinaria, quando il presidente lo creda opportuno, o almeno tre consiglieri ne facciano domanda motivata.

L'avviso di convocazione, di regola, è spedito ai singoli consiglieri per lettera raccomandata, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza; l'avviso deve contenere con chiarezza la indicazione delle materie da trattarsi.

Il Consiglio non può deliberare definitivamente sopra alcun argomento che non si trovi iscritto nell'ordine del giorno.

Art. 36.

I consiglieri ed i delegati, qualora non siano residenti in Palermo, sono rimborsati dal Consorzio del prezzo del biglietto di prima classe per il viaggio più breve in ferrovia, dalla stazione più vicina al luogo di residenza sino a Palermo, e viceversa, nonchè delle eventuali spese di vettura dal luogo di residenza alla più vicina stazione ferroviaria e viceversa.

I consiglieri hanno diritto alla medaglia di presenza di L. 50 per ciascun giorno in cui intervengono alle adunanze e tutte le volte che sono chiamati a prestar servizio; i delegati hanno diritto ad una indennità complessiva di L. 200 per ogni convocazione.

Ai consiglieri che non siano residenti in Palermo sarà inoltre dovuta, per sopperire alle spese di soggiorno, una diaria di L. 75.

Capo V.

Comitato tecnico.

Art. 37.

Per lo studio dei mezzi più idonei allo sviluppo ed al perfezionamento tecnico dell'industria zolfifera siciliana, è istituito un Comitato tecnico, con sede presso la direzione generale del Consorzio, composto di cinque membri e cioè:

il direttore generale del Consorzio, che lo presiede;

il presidente dell'Ente autonomo per il progresso tecnico ed economico dell'industria zolfifera, o chi ne fa le veci;

il capo dell'Ufficio distrettuale di Caltanissetta;

un funzionario del Ministero dell'economia nazionale;

un tecnico nominato dal Ministero dell'economia nazionale.

Art. 38.

Il Comitato tecnico è convocato dal direttore generale del Consorzio ogni qualvolta questi lo ritenga necessario o in seguito a deliberazione del Consiglio di amministrazione del Consorzio.

Il direttore generale del Consorzio è tenuto a dar notizia della convocazione al Ministero dell'economia nazionale.

La convocazione è fatta con lettera raccomandata ai singoli membri del Comitato, almeno dieci giorni prima della data fissata, tranne i casi di urgenza, in cui la convocazione potrà essere fatta anche per telegramma almeno tre giorni prima della data fissata.

Per la validità delle adunanze occorre l'intervento di almeno tre membri.

Art. 39.

Ai componenti del Comitato il Consorzio corrisponderà una indennità giornaliera di L. 100, calcolando anche i giorni di viaggio per i membri residenti fuori Palermo. A questi ultimi inoltre il Consorzio rimborserà le spese di viaggio in prima classe.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Numero di pubblicazione 1262.

REGIO DECRETO 2 giugno 1927, n. 991.

Sopratassa speciale per il trasporto degli oggetti postali sulla linea aerea Roma-Venezia-Vienna.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 3 aprile 1926, n. 632, convertito nella legge 12 dicembre 1926, n. 2236;

Visto l'art. 7 del R. decreto-legge n 520 del 23 aprile 1925, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto il R. decreto 9 luglio 1926, n. 1381;
Sentito il Consiglio di amministrazione per le poste ed i telegrafi;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per le finanze e per l'aeronautica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La sopratassa speciale dovuta per l'inoltro con mezzo di trasporto aereo sulla linea Roma-Venezia-Klagenfurt (scalo eventuale)-Vienna è stabilita come segue:

a) lettere e biglietti postali (ogni 20 grammi o frazione di 20 grammi), cartoline per corrispondenze e quelle illustrate, biglietti da visita, partecipazioni, fatture commerciali e cedole di commissione libraria, L. 1.20;

b) carte manoscritte, stampe e campioni (ogni 50 grammi o frazione di 50 grammi), L. 2;

c) pacchi postali (ogni 250 grammi o frazione di 250 grammi), L. 10.

Art. 2.

Il corrispettivo dovuto all'Amministrazione italiana delle poste e dei telegrafi, da quelle estere, per gli invii da effettuarsi a mezzo della linea aerea indicata nell'articolo precedente, è stabilito, proporzionalmente al peso per ogni chilogramma, in franchi-oro 6.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 261, foglio 112. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1263.

REGIO DECRETO 19 maggio 1927, n. 920.

Approvazione del nuovo statuto del Collegio di San Francesco per le missioni all'estero, in Palermo.

N. 920. R. decreto 19 maggio 1927, col quale, sulla proposta del Guardasigilli, Ministro per la giustizia e gli affari di culto, viene approvato il nuovo statuto del Collegio di San Francesco per le missioni all'estero, con sede in Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 1264.

REGIO DECRETO 27 marzo 1927, n. 919.

Erezione in ente morale della fondazione « Scuola di arti e mestieri Stanislao Stampa per i figli del popolo alatrino », in Alatri.

N. 919. R. decreto 27 marzo 1927, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per gli affari dell'interno, la fondazione intitolata « Scuola di arti e mestieri Stanislao Stampa per i figli del popolo alatrino », con sede in Alatri, viene eretta in ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 1265.

REGIO DECRETO 19 maggio 1927, n. 921.

Erezione in ente morale del Collegio delle missioni estere « S. Francesco Saverio », in Roma.

N. 921. R. decreto 19 maggio 1927, col quale, sulla proposta del Guardasigilli, Ministro per la giustizia e gli affari di culto, il Collegio delle missioni estere « San Francesco Saverio » in Roma viene eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 1266.

REGIO DECRETO 2 giugno 1927, n. 966.

Riconoscimento giuridico dell'Istituto autonomo per le case popolari, in Quinzano d'Oglio.

N. 966. R. decreto 2 giugno 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, l'Istituto autonomo per le case popolari, con sede in Quinzano d'Oglio (Brescia), è riconosciuto come corpo morale, ed è approvato il suo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1927 - Anno V

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1927.

Proroga dei termini per la prescrizione dei biglietti di Stato da L. 25, L. 10 e L. 5.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1506;
Visto l'art. 4 del decreto Ministeriale 9 settembre 1926;
Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine per la prescrizione dei biglietti di Stato da L. 25, già fissato al 30 giugno 1927, nonchè quelli per la cessazione dal corso legale e per la prescrizione dei biglietti di Stato da L. 5 e 10, fissati rispettivamente al 30 giugno 1927 e al 31 dicembre 1927;

Determina:

I biglietti di Stato da L. 25, che hanno cessato dal corso legale al 31 dicembre 1926, saranno prescritti col 31 dicembre 1927.

I biglietti di Stato da L. 5 e da L. 10 cesseranno dal corso legale al 31 dicembre 1927 e saranno prescritti al 30 giugno 1928.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 giugno 1927 - Anno V

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1927.
Autorizzazione alla Banca cooperativa agraria di Gravina di Puglia ad aprire una propria agenzia in Irsina.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511, portante provvedimenti per la tutela del risparmio:
Veduto il R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, col quale furono emanate le norme regolamentari per l'esecuzione del Regio decreto-legge suddetto;
Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca cooperativa agraria di Gravina di Puglia è autorizzata ad aprire una propria agenzia ad Irsina (Basilicata).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 giugno 1927 - Anno V.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA.

Ricompense onorifiche di ordine sanitario.

I. — *Ricompense ai benemeriti della salute pubblica.*

Con R. decreto 19 luglio 1924.

Medaglia di argento.

De Maria Nicola — Lucretti Carmelo — Pegoraro Giuseppe (alla memoria) — Virgili Luigi.

Medaglia di bronzo.

Fava Alessandro — Margiotta Gennaro — Marinoni Umberto — Papotti Enrico.

Attestazione di pubblica benemerenza.

Dal Pino Zappi Amelia — Trombetti Ernesto.

Con R. decreto 19 luglio 1924.

(in luogo della ricompensa di minor grado rispettivamente assegnata).

Medaglia di argento.

Gasperini Gino — Saccorotti Francesco.

Con R. decreto 15 agosto 1924.

Medaglia di argento.

Del Vasto Giuseppe — Manuppelli Gerardo — Sella Ugo — Reina Gustavo.

Medaglia di bronzo.

Berti Giovanni — Bonifai Giuseppe — Bono Giuseppe — Cardelli Giuseppe — Fiore Mario — Marta Pasqua (suor Agnese) — Pepe Benedetto — Trainini Pierina — Vaccari Giovanni.

Attestazione di pubblica benemerenza.

Vanzini Pietro.

Con R. decreto 15 agosto 1924.

(in luogo della ricompensa di minor grado rispettivamente assegnata).

Medaglia di argento.

Franco Enrico Salomone.

Medaglia di bronzo.

Camuffo Ferdinando — Provenza Domenico.

Con R. decreto 18 settembre 1924.

(in luogo della ricompensa di minor grado assegnata precedentemente).

Medaglia d'oro.

Maury De Blasiis Delia.

Con R. decreto 1° febbraio 1925.

Medaglia di bronzo.

Brunetti Enea — Schiattidis Panaiotis.

Attestazione di pubblica benemerenza.

Diamandis Caralambos — Gulino Michele — Peridis Giovanni — Rubbi Luigi.

Con R. decreto 22 marzo 1925.

Medaglia di argento.

Carbonelli di Letino Maria Sofia — Di Targiani Giunti Irene — Gualdi Enrico — Lantrua Giovanni.

Medaglia di bronzo.

Buffo Cesare Michele — Cordon de la Tour Maria Luisa — Croci Lina (alla memoria) — Curtopassi Emilia — Frascara Itta — Ganora Romualdo — Garofalo Giuseppina — Gelonesi Gregorio — Gigli Cervi Paola — Giunti Angioletta — Mancinelli Cristina — Mattei Eleonora — Mattei Clara — Mocafighe Carlo — Petiti Pasquale Piero — Sagnori Antonietta — Santucci Camilla — Sebastiani Maria Pia — Sebastiani Virginia — Semerano Michelina — Valentini Mavarelli Maddalena.

Attestazione di pubblica benemerenza.

Aimetti Ida — Aimetti Maria — Benedetti Alfredo — Calabresi Carolina — Cavallini Anna — Coronaro Ettore — D'Amico Rosina — D'Avanzo Luisa — Della Porta Gerardo — De Mezzi Rita — Fabbri Rita — Falzacappa Enrichetta — Franceschetti Gabriella — Franchi Pace Gabriella — Gatti Giuseppina — Gnoli Francesca — Mattei Maria Antonietta — Mazzacabella Vittoria — Minelli Luisa — Olmo Giannina — Pallavicino Vittoria — Pallucco Raffaella — Pelissier Maria — Pignalosa Maria Teresa — Pio di Savoia Bianca — Polichetti Carmine — Salvadori Bianca — Siotto Pintor Eugenia — Tisci Salvatore — Tracagni Ottavia — Villa Elisa.

Con R. decreto 2 aprile 1925.

Medaglia di argento.

Maraini Guerrieri — Gonzaga Maria.

Con R. decreto 14 maggio 1925.

Franzoni suor Giuditta.

Con R. decreto 29 luglio 1925.

Medaglia d'oro.

Marchiafava Ettore.

Con R. decreto 22 agosto 1925.

Medaglia di argento.

Agosti Maria Lucia — Bompiani Serafina — Castoldi Ettore — Crispolti Francesca — Guerrieri Gonzaga Lucia — Guiccioli Costanza — Molin Jorcin Antonietta — Nigrisoli Bortolo — Rossi Baldo — Sindici Enrica — Trettenero Giuseppina.

Medaglia di bronzo.

Abate Giuseppina — Agostinelli Roberto — Ariani Gaetana — Avogadri Maria — Bargellesi Giuseppe — Befani Giulio — Bergamini Clelia — Bocconi Carretti Luigia — Bonoli Irene — Bosi Emilia — Bozza Nina — Campani Arturo — Carpi Zaira — Casalini Giuditta — Castellini Alessandra — Cerri Anna — Checchi Malvina — Colonna di Stigliano Imogene — Dalla Vedova Mily — De Gaetani Eugenia — De Gaetani Maria Pia — Di Paternò Caterina — Fantini Ida — Feltrini Rosa — Ferrari di Castelnuovo Camilla — Filonardi Cecilia — Fontanelli Guido — Gargiolli Maria — Giarrusso Gesualdo — Leonesi Gina — Migliavacca Ester — Monticelli Tommasina — Nicasi Traversi Eugenia — Mauro Marco — Perilli Giovanni — Ricotti Amelia — Sequi Francesco — Pedrotti Calandra Alma — Pellegrini Augusto — Riggi Beatrice — Riva di San Severino Raffaella.

Attestazione di pubblica benemerenza.

Albertario Laura — Alberti Eugenia — Amerigo Enrichetta — Antona Traversi Enrica — Aschieri Clementina — Bargiacchi Ines — Bartow Edith — Battistel Ambrosina — Biagioni Cristini Rosina — Biraghi Wilma — Boffa Molinar Pia — Bonifavio Bice — Borgiotti Ida — Bravetta Rossini Luisa — Brizzi Amantini Assunta — Brizzi Faina Rosina — Brizzi Vicarelli Mercedes — Brunelli Guglielmina — Capo Paolina — Capuano Elminto — Carrara Maria — Carter Montano Rosina — Casini Giornelli Amalia — Castellani Emma — Cerri Maria — Chiari Italina — Coletti Olga — Coletti Gobbato Anita — Cretti Rina — Crispolti Cristina — Da Bormida Giuseppina — De Luigi Alice — Dentice di Frasso Luisa — Di Carpegna Maria — Faina Maria — Falqui Anna — Faruffini Gesner Giuseppina — Favarelli Antonietta — Ferrini Adele — Fortini Adelo — Gallini Aldo — Garbagnati Emma — Geloso Lia — Giudici Giuseppina — Gregori Maria Clelia — Grossi Ermelinda — Guadagnini Tersilia — Guiccioli Eufrosina — Jannoni De Vincentiis Maria Teresa — Maddalena Ida — Maiuri Bianca — Martinengo Vittoria — Marucchi Enrica — Medichini Giuseppina — Merighi Lombardi Enrica — Miceli Iole — Molinari Lina — Mornati Erminia — Morozzo della Rocca Sofia — Novelli Vincenti Teodosia — Nucci Enrica — Oddone Caterina — Ottolenghi Bice — Ovazza Virginia — Palieri Primerano Lucrezia — Paolucci Giuseppina — Partini Emma — Pasquali Marianna — Pineschi Teresa — Pinzuti Carmela — Prosdocimi Rosa — Radici Giuseppe — Rao Giuseppe — Rey Giovanna — Rosti Angela — Ruzzini Adele — Sabbatini Bice — Saltini Lucia — Sartarelli Lidia — Sartori Flavia — Savini Clelia — Savini Costanza — Savini Elena — Silenzi Enrica — Sinigaglia Anna — Sturli Ida — Tani Bianca — Tetar Felicita — Tiboni Carolina — Toffoletti Enrichetta — Tommasini Maria — Torriani Giuseppina — Truffi Griziotti Zita — Truffi Pizzi Anna — Vandone Ventura Rosa — Vaselli Ernesta — Verdinois Maria — Vianello Maria — Zileri Gabriella.

Con R. decreto 17 settembre 1925.

(in luogo della ricompensa di minor grado rispettivamente assegnata).

Medaglia di argento.

Cipriani Daria — Donati Laura — Gozo Valbianchi Celeste — Salvi Giunio — Tancredi Armida — Tonci Ottieri della Ciaia Adele.

Medaglia di bronzo.

Benedetti Gina — Biagi Romilda — Caciagli Angelina — Centurione Olga — De Lutti Teresa — Masala Maria — Meiklereid Beatrice — Pacinotti Paola — Parodi Sofia — Pasinetti Ines — Sironi Torquato — Trebbi Vera.

Con R. decreto 3 giugno 1926.

Medaglia di argento.

Durando suor Margherita.

Medaglia di bronzo.

Barucchi don Agostino.

Attestazione di pubblica benemerenza.

Lala Giovanni Battista — Magnaghi Luigi — Olmastroni Duilio — Giordano dal Zoppo Piera.

Con R. decreto 17 giugno 1926.

Medaglia di bronzo.

Alessandri Giorgina — Bonorandi Tiraboschi Amalia — Carminati Giulia — Cretti Rina — Garibaldi Varisco Anita — Leidi Caterina — Muscio Attilio — Orsini Maria — Piatti Giulia — Samarani Luigia — Suardo Bottaini Teresa.

Attestazione di pubblica benemerenza.

Bernini Ghezzi Maria — Bertoli Pezzotta Adele — Colleoni Carolina — Rolla Ambrogina — Sottocasa Adele.

Con R. decreto 13 agosto 1926.

Medaglia di bronzo.

Vincenzi Giuseppe — Zucco Giovanni.

Attestazione di pubblica benemerenza.

Galimberti Angelo — Merlino Vero — Reggiani Pietro.

Con R. decreto 8 maggio 1927.

Medaglia di argento.

Castigliano Isabella (suor Maria Gesuina) — Franchi Alberto Sforza Ruspoli.

Medaglia di bronzo.

Egidi Raniero.

Con R. decreto 8 maggio 1927.

(in luogo della ricompensa di minor grado rispettivamente assegnata).

Medaglia di argento.

Casagrandi Carmelita — Riva di San Severino Raffaella.

Medaglia di bronzo.

Alberti Eugenia

II. — *Ricompense al merito della sanità pubblica.*

Con R. decreto 19 luglio 1924.

Medaglia d'oro.

Bocchetti Federico — Stanziale Rodolfo — Viganò Maria.

Medaglia di argento.

Cavina Cesare — De Liso Carlo — Della Monica Alfredo — Fanfarillo Giuseppe — Frarin Giovanna — Guicciardini Carlo.

Medaglia di bronzo.

Suore del Collegio Convitto Emiliani di Frignano — Abate Marco — Abate Teresa — Andò Roberto — Bardesono ved. Tappero Emilia — Bartoli Giovanni — Belleni Pietro — Cassano Lorenzo — Cozzoli Giulio — D'Andrea Giovanni — Del Mario Carlo — Feruglio Luciano — Ruberti Ettore.

Con R. decreto 15 agosto 1924.

Medaglia di argento.

Casagli Francesco — D'Eufemia Emilio — Fenoglio Ignazio — Henderso Mary — Locatelli Tommaso — Masperi Giovanna (suor Grato) — Modena Gustavo.

Medaglia di bronzo.

Carturan Celso — De Ferrari Roberto — Foresta Pietro — Filadoro Pasquale — Marras Francesco Maria — Patroni Ettore — Saviano Renato — Setth Alfredo — Suetta Luigi — Tommaselli Antonio.

Con R. decreto 24 agosto 1924.

Medaglia d'oro.

Paladini Vincenzo.

Medaglia di argento.

Almino Vincenzo — Antona Traversi Giannino — Bellazzi Renato — Bertini Francesco — Bonini Cesare — Bosca Ottavio — Caccia Francesco — Cordeschi Domenico — De Chiro Arduino — Fabrizi Nicola — Ferretti Ugo — Gamalero Marco — Gilardi Luigi — Marietti Giovanni — Memmo Giovanni — Nani Pietro — Orio Guido — Pagliocchini Crisippo — Paolini Giuseppe (alla memoria) — Pezzana Girolamo — Sartarelli Pancrazio — Spinelli Giuseppe — Thea Ernesto — Vinai Giacinto — Zappalà Salvatore — Zichichi Salvatore.

Medaglia di bronzo.

Agostinetti Giovanni — Ajmale Antonio — Albano Leone — Ascanelli Adolfo — Baldi Sante — Bernardini Vittorio — Bertini Ottorino — Bruzzone Roberto — Carabelli Ettore — Carillo Francesco — De Amicis Edmondo — De Carli Glauco — De Caroli Giacinto — De Puppi Elisa — Di Battista Michele — Donati Alfredo — Guanciarossa Roberto — La Viola Gaetano — Locatelli Carlo — Maggio Giovanni — Magnella Antonio — Mannelli Francesco — Meucci Francesco — Monaco Giovanni — Musi Salvatore — Passante Giovanni — Pirrello Nicolò — Rincelli Lazzaro — Rovesti Bonfiglio — Scalfo Igino — Sclafani Silvio — Spanna Orazio — Stefanini Arnaldo — Tassani Alessandro — Telò Giovanni — Valenzano Alberto — Vincon Giovanni.

Con R. decreto 21 dicembre 1924.

Medaglia di argento.

Agostini Cesare — Gabbi Umberto — Solieri Sante.

Medaglia di bronzo.

Tombolato Arturo.

Con R. decreto 1° febbraio 1925.

Medaglia d'oro.

Abba Francesco.

Medaglia di bronzo.

Biancotti Francesco Giuseppe — Bormans Alfonso — Brondi Alfredo — Cirio Giovanni — Gambarotta Giovanni — Gambarotta Mario — Issoglio Giovanni — Possetto Giovanni — Rendani Vincenzo — Testera Edoardo.

Con R. decreto 22 marzo 1925.

Medaglia d'oro.

Serraino Vulpitta Giuseppe.

Medaglia di argento

Baip Stefano — Cambiè Arturo — Manna suor Domitilla — Mazzarella Giovanni — Pastena Alfredo — Righetti suor Giuseppina.

Medaglia di bronzo.

Albini Luigi — Alzona Cesare — Barbagallo Ugo — Blandini Giuseppe — Falcone Biagio — Natoli Basilio — Pannain Ugo — Rosano Francesco — Venturelli Giovanni — Vercelli Federico.

Con R. decreto 22 agosto 1925.

Medaglia di argento.

Annoni Paolo — Cagnoni Gian Franco — Mancioli Tommaso — Mauri Luigi — Scafi Emilio.

Medaglia di bronzo.

Croce Bianca di Civitavecchia — Croce Verde di Viareggio — Belviso Giovanni Battista — Borgia Vincenzo — Bozzoni Olga — Briasco Giovanni Battista — Brunio Sebastiano — Bucceri Alessandro — Cafiero Carmelo — Castellani Romeo — Cavallari Giovanni Battista — Cavallaro Giuseppe — De Maria Enrico — De Simoni Giovanni — Greco Luciano — Guerra Coppioli Luigi — Maiorana Nicolò — Mazzi Vincenzo — Meli Eustacchio — Melletti Pietro — Molinari Giovanni — Pucci Vincenzo — Sala Teresina — Stefini Evaristo — Sturni Giuseppe — Vinci Pietro.

Con R. decreto 22 agosto 1925

(in luogo della ricompensa di minor grado precedentemente assegnata).

Medaglia d'oro.

Paolini Giuseppe.

Con R. decreto 6 dicembre 1925.

Medaglia di argento.

Fassino suor Giuseppina.

Con R. decreto 3 giugno 1926.

Medaglia di argento.

Armellini Giuseppe — De Martini suor Maria Maddalena — Massimi Adorno — Savarese suor Angelina.

Medaglia di bronzo.

Bortolotti suor Giacoma — Carosi Augusto — Casagrande Carmelita — Erba suor Irene — Masciadri Giuseppe — Pescionti suor Emma Filomena — Rossignoli Giuseppe.

Con R. decreto 17 giugno 1926.

Medaglia di argento.

Bergesio Libero — Dallolio Gina — Tonci Ottieri Mario.

Medaglia di bronzo.

De Marco Giulio — Moro Giovanni — Quarelli Gustavo.

Con R. decreto 13 agosto 1926.

Medaglia di bronzo.

Congregazione S. Filippo Neri, detta della Carità di S. Filippo Neri — Barbieri Ermes — Berardi Anna — Cimino Francesco — Lanzoni Renato — Lo Bianco Domenico — Mannarini Emma — Masson Giuseppina — Micciché Giovanni Paolo — Reguzzoni suor Erasma.

Con R. decreto 8 maggio 1927.

Medaglia di argento.

Bastianelli Giuseppe — Mennella Arcangelo — Quirico Giovanni.

Medaglia di bronzo.

Flamini Mario — Mazzolini Ezio — Moretti Riccardo — Sereni Samuele.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Direzione generale delle Poste e dei Telegrafi - Servizio VII

CASSE DI RISPARMIO POSTALI E BUONI POSTALI FRUTTIFERI

Resoconto del movimento dei risparmi e dei buoni postali a tutto il mese di febbraio 1927. (Dati definitivi).

OPERAZIONI ORDINARIE (libretti nominativi e di beneficenza).

	Uffici autorizzati	Movimento dei libretti			Quantità delle operazioni	
		Di prima emissione rinnovati e duplicati	Ultimati estinti, smarriti, prescritti e annullati	Rimasti in corso	Depositi	Rimborsi
	1	2	3	4	5	6
Mese di febbraio	—	33,502	34,213		160,122	188,479
Mesi precedenti	—	41,719	27,335	13,673	204,695	257,390
Somme totali dell'anno in corso	—	75,221	61,548		364,817	445,869
Anni 1876-1926	10,869	27,703,725	20,691,795	7,011,930	128,870,363	101,827,162
Somme complessive	10,869	27,778,946	20,753,343	7,025,603	129,235,180	102,273,031

	MOVIMENTO DEI FONDI			
	SOMME IN AUMENTO			
	Depositi	Interessi capitalizzati	Premi	Somme complessive (col. 7, 8 e 9)
	7	8	9	10
Mese di febbraio	148,425,722.01			148,425,722.01
Mesi precedenti	181,060,621.47			181,060,621.47
Somme totali dell'anno in corso	329,486,343.48			329,486,343.48
Anni 1876-1926	43,647,835,537.99	2,736,959,532.76	7,931,000 —	46,392,726,070.75
Somme complessive	43,977,321,881.47	2,736,959,532.76	7,931,000 —	46,722,212,414.23

	Segue: MOVIMENTO DEI FONDI			
	SOMME IN DIMINUZIONE			
	Rimborsi	Prescrizione	Somme complessive (col. 11 e 12)	Rimanenza (differenza fra le colonne 10 e 13)
	11	12	13	14
Mese di febbraio	287,695,184.72		287,695,184.72	— 139,269,462.71
Mesi precedenti	397,976,764.07		397,976,764.07	— 216,916,142.60
Somme totali dell'anno in corso	685,671,948.79		685,671,948.79	— 356,185,605.31
Anni 1876-1926	36,697,416,237.04	8,672,532.32	36,706,088,769.36	9,686,637,301.39
Somme complessive	37,383,088,185.83	8,672,532.32	37,391,760,718.15	9,330,451,696.08

LIBRETTI AL PORTATORE (1).

	Movimento dei libretti			Quantità delle operazioni	
	Di prima emissione rinnovati e duplicati 1	Ultimati estinti, smarriti prescritti e annullati 2	In corso (diff. 2 e 3) 3	Depositi 4	Rimborsi 5
Mese di febbraio	758	209	549	2,375	2,369
Mesi precedenti	406	244	162	2,828	2,908
Somme totali dell'anno in corso	1,164	453	711	5,203	5,277
Anni 1915-1926	77,871	33,824	44,047	297,218	277,361
Somme complessive	79,035	34,277	44,758	302,421	282,638

	MOVIMENTO DEI FONDI — SOMME IN AUMENTO			
	Depositi 6	Interessi capitalizzati 7	Premi 8	Somme complessive (col. 6, 7 e 8) 9
Mese di febbraio	1,853,365.10			1,853,365.10
Mesi precedenti	2,250,467.51			2,250,467.51
Somme totali dell'anno in corso	4,103,832.61			4,103,832.61
Anni 1915-1926	216,115,198.61	4,901,399.34	69,000 —	221,085,597.95
Somme complessive	220,219,031.22	4,901,399.34	69,000 —	225,189,430.56

	Segue: MOVIMENTO DEI FONDI — SOMME IN DIMINUZIONE			
	Rimborsi 10	Prescrizioni 11	Somme complessive (col. 10 e 11) 12	Rimanenze (differenze fra le col. 9 e 12) 13
Mese di febbraio	1,925,667.09		1,925,667.09	— 72,301.99
Mesi precedenti	2,538,916.07		2,538,916.07	— 288,448.56
Somme totali dell'anno in corso	4,464,583.16		4,464,583.16	— 360,750.55
Anni 1915-1926	190,056,441.93	5,094.88	190,061,536.81	31,024,061.14
Somme complessive	194,521,025.09	5,094.88	194,526,119.97	30,663,310.59

(1) Il numero degli uffici autorizzati è di 402.

OPERAZIONI GIUDIZIARIE.

	Movimento dei libretti			Depositi		Rimborsi		Rimanenze (differenze tra le col. 5 e 7)
	Emessi 1	Ultimati 2	In corso (differ. 2 e 3) 3	Quantità 4	Importo 5	Quantità 6	Importo 7	8
Mese di febbraio	2,864	1,947	917	3,167	5,583,729.45	3,515	5,836,212.94	— 252,483.49
Mesi precedenti	2,518	2,342	176	3.325	5,842,874.99	3,395	4,899,975.07	+ 942,899.92
Somme totali dell'anno in corso	5,382	4.289	1,093	6,492	11,426,604.44	6,910	10,736,188.01	+ 690,416.43
Anni 1883-1926	434,427	285,384	149.043	1.791.722	1,359,559,392.49	2,528.997	1,273,253,885.82	86,305,506.67
Somme complessive	439.809	289,673	150,136	1,798,214	1,370,985,996.93	2,535,907	1,283,990,073.83 (1)	86,995,923.10

(1) Compresa prescrizione in L. 647,818.16.

BUONI POSTALI FRUTTIFERI.

	QUANTITÀ DEI BUONI							
	EMESSI				PAGATI			
	Da L. 100 1	Da L. 500 2	Da L. 1000 3	Da L. 5000 4	Da L. 100 5	Da L. 500 6	Da L. 1000 7	Da L. 5000 8
Mese di febbraio.	10,256	7,322	14,780	3,091	8,828	6,559	15,108	2,474
Mesi precedenti	13,312	9,685	20,179	3,866	13,768	10,750	25,871	3,596
Somme totali dell'anno in corso . .	23,568	17,007	34,959	6,957	22,596	17,309	40,979	6,070
Anni 1925-1926	342,193	285,955	707,999	81,493	146,723	120,899	276,552	26,578
Somme complessive	365,761	302,962	742,958	88,450	169,319	138,208	317,531	32,648

	MOVIMENTO DEL CAPITALE			CONTO DEGLI INTERESSI			Rimanenza totale per capitale ed interessi 15
	Importo dei buoni emessi 9	Importo dei buoni pagati 10	Importo dei buoni rimasti a pagare 11	Interessi liquidati 12	Interessi pagati 13	Interessi rimasti a pagare 14	
Mese di febbraio.	34,921,600 —	31,640,300 —			721,183.20		
Mesi precedenti.	45,682,700 —	50,602,800 —			1,143,795.30		
Somme totali dell'anno in corso	80,604,300 —	82,243,100 —	806,458,200 —	19,319,321.70	1,864,978.50	10,852,959.60	817,311,159.60
Anni 1925-1926.	1,292,660,800 —	484,563,800 —			6,601,383.60		
Somme complessive . . .	1,373,265,100 —	566,806,900 —			8,466,362.10		

Buoni in Lire Sterline (taglio unico di 5 sterline).

	Quantità dei buoni		MOVIMENTO DEL CAPITALE			CONTO DEGLI INTERESSI			Rimanenza totale per capitale ed interessi
	Emessi	Pagati	Importo dei buoni emessi	Importo dei buoni pagati	Importo dei buoni rimasti a pagare	Interessi liquidati	Interessi pagati	Interessi rimasti a pagare	
Mese di febbraio	—	2	—	10 —			7		
Mesi precedenti.	54	87	270 —	435 —			11,15.2		
Somme totali dell'anno in corso.	54	89	270 —	445 —	3,350 —	185,16.5	12,2.2	124,1.10	3,474,1.10
Anni 1925-1926	1,184	479	5,920 —	2,395 —			49,12.5		
Somme complessive. . .	1,238	568	6,190 —	2,840 —			61,14.7		

Buoni in Dollari (taglio unico 100 dollari).

	Quantità dei buoni		MOVIMENTO DEL CAPITALE			CONTO DEGLI INTERESSI			Rimanenza complessiva per capitale ed interessi
	Emessi	Pagati	Importo dei buoni emessi	Importo dei buoni pagati	Importo dei buoni rimasti a pagare	Interessi liquidati	Interessi pagati	Interessi rimasti a pagare	
Mese di febbraio	—	15	—	1,500 —	—		12,50		
Mesi precedenti	205	10	20,500 —	1,000 —	—		28,90		
Somme totali dell'anno in corso	205	25	20,500 —	2,500 —	18,000 —	2,933.20	41,40	2,182.60	78,982.60
Anni 1925-1926	1,173	585	117,300 —	58,500 —	58,800 —		709,20		
Somme complessive . .	1,378	610	137,800 —	61,000 —	76,800 —		750,60		

RIEPILOGO | RALE DEI LIBRETTI E DEI CREDITI.

Libretti nominativi	Quadro	N. 7,015,476	L. 9,280,946,554.21
» di beneficenza		» 10,127	» 49,505,141.87
» al portatore .	. . . . .	» 44,758	» 30,663,310.59
» giudiziari. . .	. . . . .	» 150,136	» 86,995,923.10
	tale. . .	N. 7,220,497	L. 9,448,110,929.77
Buoni postali fruttiferi	. . . . .	N. 842,425	L. 817,311,159.60

QUADRI ESPLICATIVI DEL RISPARMIO DEGLI | ANI RESIDENTI ALL'ESTERO E DEI LIBRETTI NOMINATIVI DI VECCHIO TIPO, LE CUI CIFRE SONO GI | RESE NEL QUADRO DELLE « OPERAZIONI ORDINARIE ».

ITALIANI | DENTI ALL'ESTERO (*Dati provvisori*).

	Movimento dei libretti			Quantità delle operazioni	
	Di prima emissione rinnovati e duplicati 1	Ultimati estinti, smarriti prescritti e annullati 2	In corso (diff. col. 1 e 2) 3	Depositi 4	Rimborsi 5
Mese di febbraio.	965	9,661		1,802	9,924
Mesi precedenti	661	12,128		1,330	10,338
Somme totali dell'anno in co	1,626	21,789	433,095	3,132	20,262
Anni 1890-1926.	1,705,483	1,252,225		2,189,468	763,183
Somme comples	1,707,109	1,274,014		2,192,600	783,445

MOVIMENTO DEI FONDI

SOMME IN AUMENTO

			Interessi capitalizzati 7	Premi 8	Credito dei nuovi libretti emessi in sostituz. di altri esauriti e smarriti 9	Somme complessive (col. 6, 7, 8 e 9) 10
Mese di febbraio.		39.08				12,671,739.08
Mesi precedenti.		91.48				8,982,791.48
Somme totali dell'anno in corso. . .		30.56				21,654,530.56
Anni 1890-1926	7.[illegible]	58.48	770,947,337.81	1,500,000 —	131,109,875.11	8,197,495,171.40
Somme complessive . .	7.[illegible]	89.04	770,947,337.81	1,500,000 —	131,109,875.11	8,219,149,701.96

Segue. MOVIMENTO DEI FONDI

SOMME IN DIMINUZIONE

	Rimborsi 11	Costituzioni con libretti interni per rimpatriati 12	Somme complessive (col 11 e 12) 13	Rimanenze (differenze fra le col. 10 e 13) 14
Mese di febbraio.	94,578,501.98		94,578,501.98	— 81,906,762.90
Mesi precedenti.	101,239,264.48		101,239,264.48	— 92,256,473 —
Somme totali dell'anno in corso . . .	195,817,766.46		195,817,766.46	174,163,235.90
Anni 1890-1926	3,323,929,442.82	1,111,975,616.25	4,435,905,059.07	3,761,590,112.33
Somme complessive . . .	3,519,747,209.28	1,111,975,616.25	4,631,722,825.53	3,587,426,876.43

LIBRETTI DI VECCHIO TIPO
tolti di corso dopo la legge 24 dicembre 1908, n. 719, per la riforma contabile.

	Quantità
Mese di febbraio	72
Mesi precedenti	73
Somma dell'anno in corso	145
Anni 1909-1926	4.705,142
Somma complessiva	4,705,287

Rimasti in corso N. 159,140

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - Div. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite
del 25 giugno 1927 - Anno V

Francia	67.44	Oro	332.77
Svizzera	331.71	Belgrado	30.40
Londra	83.735	Budapest (pengo)	2.98
Olanda	6.915	Albania (Franco oro)	334.80
Spagna	290.71	Norvegia	4.45
Belgio	2.405	Svezia	4.61
Berlino (Marco oro)	4.0875	Polonia (Sloty)	—
Vienna (Schillinge)	2.43	Danimarca	4.60
Praga	51.50	Rendita 3,50 %	64.25
Romania	10.25	Rendita 3,50 % (1902)	58 —
Russia (Cervonetz)	90.50	Rendita 3 % lordo	37.65
Peso argentino oro	16.59	Consolidato 5 %	74.95
Peso argentino carta	7.30	Obbligazioni Venezie 3,50 %	61.75
New York	17.246		
Dollaro Canadese	17.28		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(*Unica pubblicazione*). Avviso n. 82.

E' stato denunziato lo smarrimento delle ricevute per le rate semestrali al 1° luglio 1925; al 1° gennaio e 1° luglio 1926 ed al 1° gennaio 1927 relative ai certificati delle rendite del consolidato 5 per cento n. 49950 di L. 120, n. 75194 di L. 100 e n. 80378 di L. 100 a favore di Arrigò Natale fu Nicolò.

In analogia al disposto dell'art. 485 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato si fa noto che trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso, senza che siano state notificate opposizioni verrà provveduto al pagamento mediante quietanza del predetto titolare delle rendite stesse.

Roma, addì 24 giugno 1927 - Anno V

Il direttore generale: CERESA.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso bandito dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza per 500 borse di studio e per 30 posti in convitti, da conferirsi secondo le disposizioni sull'Opera di previdenza dei personali civili e militari dello Stato e dei loro superstiti.

Borse di studio.

Le borse di studio da conferirsi agli orfani dei funzionari civili e militari dello Stato, per l'anno scolastico 1927-28, mediante concorso per titoli, sono distribuite come appresso:

N. 175 di L. 800 per le scuole elementari;
N. 115 di L. 1200 per le scuole medie inferiori;
N. 20 di L. 1800 per il ginnasio superiore;
N. 70 di L. 2400 per le scuole medie superiori;
N. 50 di L. 3500 per le Università e per gli altri Istituti d'istruzione superiore;
N. 5 di L. 4000 per corsi di specializzazione o di perfezionamento in Italia o all'estero aventi la durata massima di due anni.

Inoltre n. 40 borse di studio da L. 2400 ciascuna sono da conferirsi mediante concorso per titoli ai figli di funzionari in servizio attivo, iscritti all'Opera di previdenza, per frequentare le scuole medie superiori.

Altre 20 borse di studio sono da conferirsi, mediante concorso per titoli, ai figli di funzionari in servizio attivo iscritti all'Opera di previdenza, che iniziano il corso universitario o di altro Istituto superiore equipollente.

Altre 5 borse di perfezionamento sono da conferirsi pure mediante concorso per titoli ai figli di funzionari in attività di servizio.

Posti gratuiti in convitti.

I posti in convitti maschili sono 20 (di cui 15 in convitti e 5 in orfanotrofi). I posti in convitti femminili sono 10 (di cui 7 in convitti e 3 in orfanotrofi).

Gli orfani che concorrano ai detti posti gratuiti debbono avere non meno di 7 anni e non più di 12 anni al 30 settembre 1927.

Quelli che hanno compiuto i 10 anni debbono essere forniti della promozione alla 4ª classe elementare.

L'assegnazione in convitto, o in orfanotrofio diventa definitiva dopo la visita medica fatta dal sanitario dell'Istituto.

Per gli orfani ammessi in convitto, o in orfanotrofio, l'Opera di previdenza assume l'onere della retta, della divisa, delle tasse scolastiche, dei libri, e della rinnovazione delle calzature.

Il corredo prescritto dal convitto, e le conseguenti riparazioni e rinnovazioni, nonchè tutte le altre spese accessorie, sono a carico delle rispettive famiglie.

Domande e documenti.

Le domande per concorrere ai posti in convitto, nonchè alle borse per i corsi elementari e di scuole medie devono pervenire non oltre il 31 luglio 1927 alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, via Goito, 4 Roma. Quelle per concorrere alle borse universitarie o di perfezionamento devono pervenire alla Direzione generale predetta non oltre il 15 agosto 1927.

Detti termini sono improrogabili. Le domande non pervenute in tempo debito, o non sufficientemente documentate entro i termini predetti, non saranno prese in considrazione.

Nelle domande è necessario precisare a quale beneficio intendesi concorrere (convitto o borsa di studio) e indicare con esattezza il domicilio. Occorre inoltre unirvi i seguenti documenti:

1° atto di nascita del concorrente;

2° atto di morte dell'impiegato o del militare;

3° atto di matrimonio dei genitori del concorrente;

4° certificato municipale da rilasciarsi in data posteriore al presente bando di concorso, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti la situazione della famiglia lasciata dall'impiegato, nonchè la professione e la condizione economica di ciascun membro della famiglia. Dal detto certificato deve pure risultare se il concorrente o qualcuno dei suoi fratelli sia ricoverato o assistito da qualche ente pubblico o istituzione di beneficenza;

5° il decreto col quale la Corte dei conti ha eventualmente liquidato alla vedova e agli orfani l'indennità, la pensione o l'assegno temporaneo;

6° la copia dello stato di servizio dell'impiegato o del militare.

Agli orfani degli impiegati del cessato regime è fatto obbligo di inviare un certificato dell'Amministrazione comprovante che il padre ha prestato servizio alle dipendenze dello Stato italiano dopo il 3 novembre 1918;

7° atto di morte della moglie dell'impiegato o del militare, se l'orfano che concorre è privo di ambedue i genitori;

8° atto di nomina del tutore se l'orfano è privo di ambo i genitori;

9° certificato dell'autorità scolastica coi voti riportati per il passaggio alla classe superiore, oppure nell'esame di ammissione all'Università o ad altro Istituto di pari grado.

Avvertesi che per l'ammissione al concorso per posti in convitto o per borse di studio l'aspirante deve aver conseguita la promozione nella sessione estiva, del corrente anno scolastico 1926-27, e per le scuole medie deve inoltre aver riportato non meno di punti 6.50, quale media generale.

Se l'orfano trovasi già iscritto all'Università o ad Istituto superiore, deve unire un certificato con le seguenti indicazioni: 1° il corso al quale lo studente è iscritto; 2° l'elenco delle materie obbligatorie consigliate dalla facoltà per il corso frequentato; 3° gli esami superati durante gli anni scolastici già percorsi, compreso il 1926-27, col voto conseguito in ciascuna materia.

I figli di funzionari civili o militari dello Stato iscritti all'Opera di previdenza che desiderano concorrere ad una delle suindicate 40 borse per le scuole medie superiori debbono unire alla istanza i documenti indicati ai numeri 1, 3, 4 e 6 ed un certificato scolastico da cui risulti la conseguita ammissione alla scuola media superiore, o la promozione alla classe superiore della scuola stessa, nella sessione estiva, con i voti riportati in ciascuna materia, avvertendo che per partecipare al concorso predetto occorre che la promozione o l'ammissione sia stata conseguita con una media generale non inferiore ad 8 decimi.

I figli di funzionari civili o militari dello Stato iscritti all'Opera di previdenza, che iniziano il corso universitario o di altro Istituto di istruzione superiore, e desiderano concorrere ad una delle suindicate 25 borse di studio, debbono unire i documenti menzionati ai numeri 1, 3, 4 e 6, e il certificato scolastico comprovante di avere conseguita nella sessione estiva dell'anno scolastico 1926-27 l'ammissione ai detti corsi, da cui risultino i voti riportati in ciascuna materia, avvertendo che la media generale non dev'essere inferiore ad otto decimi, come stabilisce l'art. 2 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 34.

Per concorrere alle borse di studio per corsi di specializzazione o di perfezionamento tanto i figli di funzionari defunti quanto quelli di funzionari in attività di servizio (civili o militari) debbono inviare, oltre la domanda e i documenti segnati ai numeri 1, 3, 4 e 6 (e occorrendo a seconda dei casi, anche quelli indicati ai numeri 2, 5, 7, 8 e 9), l'originale o copia autentica del diploma di laurea conseguito da non oltre due anni dalla data del presente avviso di concorso, ed un certificato della competente autorità scolastica dal quale risultino i voti riportati nell'esame di laurea e negli esami speciali dell'intero corso, avvertendo che la votazione dell'esame di laurea non deve essere inferiore ai nove decimi e quella dei singoli esami speciali non inferiore ad otto decimi con una media complessiva di almeno nove decimi.

I candidati possono unire altresì le pubblicazioni e i certificati che credessero opportuno di presentare.

Avvertenze.

I documenti rilasciati dall'ufficio di stato civile debbono essere legalizzati dalla competente autorità giudiziaria, ad eccezione di quelli del Governatorato di Roma.

Non sono validi i certificati di scuola privata; si eccettuano soltanto quelli delle scuole elementari, purchè autenticati dal sindaco o dal Prefetto.

Non occorre inviare la pagella, essendo sufficienti i certificati rimessi dalle competenti autorità scolastiche.

Le domande e i documenti sono esenti dalle tasse di bollo, giusta quanto stabilisce l'art. 32 del testo unico di leggi sull'Opera di previdenza approvato con R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036.

Roma, 25 giugno 1927 - Anno V

Il direttore generale: A. VITI.

ROSSI ENRICO, *gerente.*

Roma - Stabilimento Poligrafico dello Stato.